

- 2) Se la direttiva 2014/59/UE, in particolare i suoi articoli 43, paragrafo 2, lettera b), e 37, paragrafo 6, debbano essere interpretati nel senso che una misura corrispondente allo strumento del bail-in di cui all'articolo 43 della direttiva 2014/59/UE rientri nel suo ambito di applicazione *ratione materiae* anche qualora detta misura venga adottata a seguito di provvedimento dello Stato membro d'origine in un caso in cui non sussista più alcuna realistica prospettiva di ripristinare la funzionalità dell'organismo di liquidazione che abbia già ceduto i propri rami operativi dopo l'entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE (2 luglio 2014), ma prima della scadenza del termine di trasposizione (31 dicembre 2014) e non siano stati trasferiti servizi a rilevanza sistemica ad un ente ponte, né siano più stati ceduti o trasferiti altri rami aziendali dell'ente, ma detto organismo operi esclusivamente nell'amministrazione di attività, diritti e passività con l'obiettivo di una loro valorizzazione ordinata, attiva e quanto più efficace possibile (liquidazione delle attività).
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi <sup>(3)</sup> (nel testo di cui all'articolo 117 della direttiva 2014/59/UE) debba essere interpretato nel senso che una riduzione delle passività dell'organismo di liquidazione, [Or. 3] le quali siano soggette ad una diversa normativa nazionale, disposta da un'autorità amministrativa dello Stato membro d'origine di tale organismo, nonché la riduzione del tasso di interesse e il differimento delle passività nello Stato membro alla cui normativa esse siano soggette e nel quale sia residente il creditore interessato producano tutti i loro effetti senza ulteriori formalità oppure nel senso che ciò presupponga l'applicazione *ratione personae* della direttiva 2014/59/UE (come nella questione pregiudiziale sub 1) all'organismo (società) di liquidazione e che la misura disposta rientri nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della medesima direttiva.

Se la locuzione «produrre tutti gli effetti senza ulteriori formalità» significhi che il giudice di uno Stato membro chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento delle misure disposte in base alla normativa dello Stato membro d'origine nel contesto delle norme applicabili alle passività non possieda alcuna competenza di accertamento in ordine alla compatibilità delle suddette misure con la direttiva 2014/59/UE.

- <sup>(1)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, pag. 190).
- <sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, pag. 1).
- <sup>(3)</sup> Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il  
15 luglio 2016 — DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH**

**(Causa C-395/16)**

(2016/C 419/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Düsseldorf

**Parti**

*Ricorrente:* DOCERAM GmbH

*Resistente:* CeramTec GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba ritenere sussistente una caratteristica determinata unicamente dalla funzione tecnica, non attributiva di protezione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari <sup>(1)</sup>, anche nel caso in cui l'effetto estetico non presenti alcun rilievo per il disegno del prodotto, bensì la funzionalità (tecnica) costituisca l'unico fattore determinante per il disegno stesso.
- 2) In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione:

Sotto quale profilo occorra valutare se le singole caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano state determinate unicamente sulla base di considerazioni di funzionalità. Se il criterio determinante sia quello dell'osservatore obiettivo» e, in caso di risposta affermativa, come debba essere definita tale nozione.

<sup>(1)</sup> GU L 3, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 luglio 2016 — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.**

(Causa C-414/16)

(2016/C 419/36)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Vera Egenberger

*Resistente:* Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, come il resistente nel caso di specie — o rispettivamente la chiesa per lui — abbia la facoltà di definire autonomamente in maniera vincolante se, per la natura dell'attività o per il contesto in cui viene espletata, una determinata religione di un candidato rappresenti un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se, in una controversia come quella di cui al presente caso, debba essere disapplicata una disposizione della normativa nazionale — come, nel caso di specie, l'articolo 9, paragrafo 1, prima ipotesi, della legge generale sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG) — secondo la quale una disparità di trattamento basata sulla religione nell'impiego presso comunità religiose e le istituzioni loro affiliate sia lecita anche nel caso in cui una determinata religione rappresenti un requisito giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto dell'identità di detta comunità religiosa in relazione al suo diritto di autodeterminazione.@@